

L'AGCM ha aggiornato le soglie di fatturato che fanno scattare l'obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni

LINK: <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2018-03-14/l-agcm-ha-aggiornato-soglie-fatturato-che-fanno-scattare-o...>



L'AGCM ha aggiornato le soglie di fatturato che fanno scattare l'obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni 14/03/2018 10:58 Tweet My24 Aumenta dimensione font Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email Avv. Eleonora Caravà - Studio **Legale R&P Legal**, Associate I. Premessa A pochi mesi dalla recente adozione della "Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione" del 7 settembre 2017 (la "Comunicazione del 2017") (si rinvia al link <http://www.agcm.it/normativa/concorrenza/8915-comunicazione-sulla-nuova-disciplina-relativa-all%E2%80%99obbligo-di-comunicazione-preventiva-delle-operazioni-di-concentrazione.htm> I), con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l'"AGCM" o l'"Autorità") ha ridotto le soglie di fatturato che determinano l'insorgere, in capo all'acquirente, dell'obbligo di notifica preventiva dell'operazione, l'AGCM torna a pronunciarsi sul tema con una revisione, seppur minima, del quantum delle suddette soglie. II. Le "nuove" soglie di fatturato Con provv. n. 27059 del 7 marzo 2018 (pubblicato in Boll. n. 9 del 12 marzo 2018), l'AGCM ha deliberato l'aggiornamento delle soglie di fatturato oltre le quali risulta obbligatoria la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione. A fronte di questa modifica, che decorre dal 12 marzo 2018, un'operazione di concentrazione (che si può realizzare attraverso la fusione di due o più imprese, l'acquisizione di un'impresa o mediante la costituzione di una newco o di una joint venture) dovrà essere preventivamente notificata all'AGCM ex art. 16, co. 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (la "l. 287/90") quando: • il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione supera i 495 milioni di euro; e • il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate eccede i 30 milioni di euro. Fermo restando il valore previsto per la seconda soglia di fatturato (i.e. 30 milioni di euro), l'AGCM ha innalzato il valore del fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate dall'operazione, aumentando di 3 milioni di euro il precedente valore di 492 milioni di euro. III. Una lieve modifica rispetto a quella apportata dalla Comunicazione del 2017 Come anticipato, lo scorso 7 settembre l'AGCM ha adottato la Comunicazione del 2017 per dare seguito alla modifica apportata all'art. 16, co. 1, della l. 287/90 dall'art. 1, co. 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124 mediante la quale il legislatore ha: -diminuito le soglie di fatturato (le soglie di fatturato precedenti alla Comunicazione del 2017 erano pari a 499 milioni di euro per il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione e a 50 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione); e - modificato il criterio di calcolo per la seconda soglia (quella relativa al fatturato dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione). Con riferimento a tale ultimo aspetto, la modifica legislativa ha, difatti, previsto che ad esser calcolato non sia più il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa target, bensì "il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate" dall'operazione. Questo significa che potranno essere notificate all'Autorità solamente operazioni societarie di grande impatto economico, suscettibili di produrre apprezzabili effetti concorrenziali. Se da un lato si considera, di fatti, che le soglie di fatturato devono essere cumulativamente superate

(fattore che, già all'epoca della modifica del 2012, aveva determinato una sensibile diminuzione delle operazioni notificate all'AGCM), dall'altro va rilevato che dallo scorso settembre non è più sufficiente che il fatturato della società target superi la soglia indicata dalla legge. A fonte della citata modifica legislativa, è necessario che almeno due delle imprese interessate (che non è detto che debbano per forza interessare la società target) raggiungano la soglia dei 30 milioni di euro per poter attivare la competenza dell'AGCM. La modifica legislativa in commento e la Comunicazione del 2017 che ne ha dato (per così dire) "attuazione" sono il frutto, è bene ricordarlo, della consultazione pubblica del 10 febbraio 2014 (per il testo della consultazione, si rinvia al link http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/consultazione_pubblica_soglie_fatturato.pdf/download.html), avviata dall'AGCM, oltre che per ridurre la soglia prevista per l'impresa oggetto di acquisizione, anche e soprattutto per modificare il criterio di individuazione della seconda soglia al fine di superare alcune questioni applicative nelle ipotesi di costituzione di una nuova impresa comune e di fusione. Si ricorda che la consultazione del 2014, di cui sono figlie le modifiche qui in esame, è stata l'occasione, per l'Autorità, di addivenire ad un processo di affievolimento degli oneri economici e burocratici gravanti sulle imprese coinvolte nelle operazioni di concentrazione e per dar vita, in un'ottica di efficientamento del public enforcement, ad una migliore allocazione delle proprie risorse nell'esame delle operazioni che presentano maggiori criticità antitrust. Rimangono tuttavia irrisolti o, quantomeno, "aperti" alcuni dei temi e delle proposte avanzati dai soggetti interessati che parteciparono alla consultazione, così come aperto è il tema della rilevanza, ai fini dell'impatto antitrust, di tutte quelle operazioni che, prima facie, appaiono non problematiche, ma che, di fatto, potrebbero esserlo se meglio contestualizzate nel mercato di riferimento.